



25.07.2011

Scheda informativa

Le regole d'oro del commercio di beni

- ✓ Non trattare le altre Parti contraenti diversamente o peggio rispetto agli Stati terzi (art. I GATT).
- ✓ Rispetta le concessioni (elenchi di impegni) che hai accordato alle altre Parti contraenti al momento di aderire all'OMC (art. II GATT).
- ✓ Non trattare i beni importati dal territorio di una Parte contraente in modo meno favorevole rispetto ai tuoi beni (art. III GATT).
- ✓ Le opere cinematografiche possono essere soggette a disposizioni speciali (art. IV GATT).
- ✓ Non ostacolare il traffico di transito da e verso il territorio di un'altra Parte contraente (art. V GATT).
- ✓ Non praticare il dumping (art. VI GATT e Accordo antidumping).
- ✓ Non imbrogliare al momento di determinare il valore in dogana di un bene (art. VII GATT e Accordo sul valore in dogana).
- ✓ Riscuoti esclusivamente le tasse all'importazione e all'esportazione effettivamente dovute (art. VIII GATT).
- ✓ Non trattare le Parti contraenti in modo meno favorevole rispetto agli Stati terzi per quanto riguarda le denominazioni di origine (art. IX GATT e Accordo sulle norme di origine).
- ✓ Pubblica tutte le prescrizioni commerciali che hai adottato (art. X GATT).
- ✓ Per principio, non imporre e non mantenere restrizioni all'importazione o all'esportazione (articolo XI GATT). Tali restrizioni sono ammesse solo per tutelare la tua situazione finanziaria e la tua bilancia dei pagamenti nei confronti di altri Paesi (art. XII GATT) e a condizione che siano applicate in maniera non discriminatoria (art. XIII GATT) o conformemente alle regole del Fondo monetario internazionale (art. XIV GATT).

- ✓ Non omettere di cooperare con il Fondo monetario internazionale (FMI), sia come suo membro o come partner di un accordo speciale concluso con quest'ultimo (art. XV GATT).
- ✓ Non pregiudicare il commercio internazionale concedendo sussidi (art. XVI GATT e Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative).
- ✓ Provedi affinché le tue imprese commerciali di Stato siano soggette alle stesse regole che si applicano agli operatori privati (art. XVII GATT).
- ✓ Se la tua economia non è ancora sufficientemente sviluppata puoi derogare alle regole del GATT, ma solo a determinate condizioni (art. XVIII GATT).
- ✓ Puoi adottare misure di salvaguardia per proteggere i produttori nazionali se il tuo mercato è sommerso da determinati beni d'importazione, ma non abusare di questa possibilità (art. XIX GATT e Accordo sulle misure di salvaguardia).
- ✓ In determinati casi puoi derogare agli obblighi del GATT (tutela degli usi e costumi, della vita, della salute, dell'ambiente, ecc.), ma non abusare di questa possibilità (art. XX GATT e Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie). Puoi farlo anche per tutelare la sicurezza interna (art. XXI GATT).
- ✓ Cerca il dialogo con i tuoi partner negoziali (art. XXII GATT), soprattutto se ritieni che i tuoi diritti derivanti dal GATT siano violati o limitati (art. XXIII GATT e Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie).
- ✓ Puoi istituire zone di libero scambio e unioni doganali con Stati terzi, ma tieni presente che queste forme di associazione sono estranee al sistema (art. XXIV GATT). A tal fine puoi derogare alle regole del GATT, ma solo se assolutamente necessario.
- ✓ Non omettere di cooperare con le Parti contraenti qualora il GATT richieda un'azione congiunta (art. XXV GATT).
- ✓ Dichiarati vincolato al quadro giuridico dell'OMC non appena sarà entrato in vigore per il tuo Paese (art. XIV dell'Accordo OMC).
- ✓ Puoi ritirare le concessioni accordate a Stati terzi, e che ora valgono anche per le altre Parti contraenti, se tali Stati terzi non aderiscono all'OMC o se si ritirano di nuovo dall'OMC. Eventualmente dovrai risarcire le altre Parti (art. XXVII GATT).
- ✓ Puoi modificare i tuoi elenchi di impegni e ritirare le concessioni accordate, ma a condizione di risarcire le altre Parti contraenti (art. XXVIII GATT).
- ✓ Conduci negoziati allo scopo di ridurre i dazi doganali (art. XXVIII^{bis} GATT).
- ✓ Tieni presente i negoziati sulla Carta dell'Avana svoltisi in passato (art. XXIX GATT).

- ✓ Insieme ai tuoi partner negoziali hai la possibilità di emendare il GATT e gli altri testi normativi dell'OMC (art. X dell'Accordo OMC).
- ✓ Puoi denunciare il GATT e quindi recedere dall'OMC (art. XV dell'Accordo OMC).
- ✓ Puoi aderire all'OMC e quindi al GATT (art. XII dell'Accordo OMC).
- ✓ Tieni presente che anche gli allegati del GATT sono vincolanti (art. XXXIV GATT).
- ✓ Puoi fare a meno di applicare i tuoi impegni OMC nei confronti di un nuovo membro, a condizione che lo dichiari al momento della sua adesione (art. XIII dell'Accordo OMC).
- ✓ Rispetta le disposizioni speciali che si applicano ai Paesi in via di sviluppo (art. XXXVI e segg. GATT).
- ✓ Tieni presente che ai prodotti agricoli si applicano disposizioni particolari (Accordo sull'agricoltura).
- ✓ Ricordati dell'importanza dei regolamenti e degli standard tecnici e non abusarne per influenzare a tuo favore il commercio di beni (Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio).
- ✓ Non abusare dello strumento degli investimenti legati al commercio per influenzare a tuo favore il commercio di beni (Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali).
- ✓ Non abusare dello strumento delle ispezioni pre-imbarco per ostacolare arbitrariamente l'importazione di beni nel tuo territorio (Accordo sulle ispezioni pre-imbarco).
- ✓ Non abusare delle licenze d'importazione per disciplinare arbitrariamente l'importazione di beni nel tuo territorio (Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione).
- ✓ Oltre alle disposizioni sul commercio di beni, non omettere di rispettare le regole sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Accordo TRIPS) e quelle sugli scambi di servizi (GATS).
- ✓ Sii disposto a riesaminare regolarmente la tua politica commerciale (Meccanismo di esame delle politiche commerciali).
- ✓ Tieni presente che puoi aderire all'Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili e all'Accordo sugli appalti pubblici.